

WHISTLEBLOWING

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE

Premessa

La normativa in materia di Whistleblowing mira a tutelare coloro che segnalano violazioni di disposizioni legislative nazionali o comunitarie di cui sono venuti a conoscenza all'interno di aziende private e pubbliche amministrazioni, di cui ovviamente fa parte anche la scuola; a questo scopo, il D. Lgs. 24/2023 pone a carico dei datori di lavoro determinati obblighi per garantire l'efficacia della protezione accordata ai lavoratori e ai soggetti terzi.

L'art. 4 comma 5 del predetto decreto stabilisce che, per i soggetti del settore pubblico che sono tenuti ad istituire la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), fra cui anche le scuole, tale compito è affidato a quest'ultimo per la gestione del canale interno di segnalazione

a) In particolare la Delibera ANAC 430/2016, così come richiamato anche nel PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA delle Istituzioni scolastiche del VENETO - Aggiornamento 2023-2025 (vedasi allegato), tenendo conto della struttura periferica del sistema scolastico e delle relazioni tra le singole istituzioni scolastiche ed il Ministero dell'Istruzione e del Merito, **individua nel Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o, ove previsto, nel coordinatore regionale, la predetta figura di RCPT, nonché dei suoi referenti** (vedasi art. 11 del predetto PTPCT).

Spetta pertanto al RCPT effettuare una valutazione preliminare della segnalazione e, qualora e ne ravvisi il *fumus* della fondatezza, inoltrarla ai soggetti previsti per Legge.

CONTATTI:

Ufficio	Competenza	PEO	PEC
Direzione Generale	Segreteria	direzione-veneto@istruzione.it	drve@postacert.istruzione.it
Direzione Generale	Staff Prevenzione Corruzione e Trasparenza	drve.prevenzionecorruzione@istruzione.it	
UAT di competenza	Referenti Prevenzione della corruzione e Trasparenza	referenteanticorruzionepadova@istruzioneveneto.it	

b) Nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing, il segnalante può effettuare altresì una segnalazione esterna mediante il canale attivato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) nei seguenti casi:

- Non è stato previsto un canale interno o, se previsto, lo stesso non risulta conforme a quanto prescritto dal Decreto Whistleblowing.
- La sua Segnalazione non ha ricevuto seguito.
- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione, ove effettuata, non riceverebbe adeguato seguito o potrebbe determinare rischi di ritorsione.
- Il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

La piattaforma ANAC è raggiungibile al seguente link:
<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

Al ricevimento della segnalazione, l'ANAC è tenuto a:

- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la FAQ dell'ANAC:
<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

I segnalanti possono inoltre effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- Il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire

un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. "whistleblower"), ai sensi del *Decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023, nonché delle Linee Guida emanate dall'ANAC approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023.*

- **Soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione (in seguito denominati "segnalanti"):**

Le seguenti categorie di soggetti possono inoltrare una segnalazione di condotte illecite:

- Dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 d.lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico
- Dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti
- Dipendenti degli enti pubblici economici
- Dipendenti di società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate
- Dipendenti delle società in house anche se quotate
- Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo
- Dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013
- Dipendenti degli organismi di diritto pubblico
- Dipendenti dei concessionari di pubblico servizio
- Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico
- Lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi
- Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico
- Azionisti (persone fisiche)
- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico

- Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico

F.SEVERI